



COMUNE DI OLLOLAI

PROVINCIA DI NUORO

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499

UFFICIO DEL SINDACO

Prot.n. 2594 del 30/06/2020

Albo n. 90 del 30/06/2020

ORDINANZA N. 15 DEL 30/06/2020

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.2 DEL 27/01/2020. FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SITO IN LOCALITA' ELIDORTI, NEL COMUNE DI OLLOLAI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con contratto rep. n. 1 del 20/05/2014 l'Unione dei Comuni della Barbagia ha appaltato alla soc. Econord S.p.A. il servizio di igiene urbana da svolgere nei comuni di Gavoi, Ollolai, Lodine, Sarule Olzai, Oniferi ed Orotelli;
- nel territorio comunale di Ollolai è presente un ecocentro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, la cui gestione è in capo alla soc. Econord per effetto della sottoscrizione del contratto di appalto sopra citato;
- il Comune di Ollolai ha recentemente provveduto a completare i lavori di costruzione dell'ecocentro comunale, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione del 6 ottobre 2019;
- i lavori di completamento dell'ecocentro comunale sono stati autorizzati dalla Regione Sardegna, con Determinazione n. 655 del 2/05/2019, prot. 14098;
- La struttura è dotata di:
 - o pavimentazione idonea nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - o recinzione non inferiore a due metri
 - o piantumazione perimetrale;
 - o sistema di illuminazione;
 - o zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi;
 - o è attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori;
 - o è attrezzata per i RUP in apposita area coperta;
- l'ecocentro è stato autorizzato dalla Provincia di Nuoro allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'ecocentro, con determinazione n. 338 del 2/04/2019;
- che tale autorizzazione aveva validità 180 giorni;
- che è in corso da parte dell'Amministrazione, l'iter per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento vigente;

DATO ATTO che

- la gestione del centro di raccolta è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 Legge 146/90 e s.m.i.), e costituisce attività di pubblico interesse, secondo l'art. 178, comma 1° del D.Lgs. 152/2006, attività disciplinata da tale Decreto, per cui dovrà essere assicurata la prosecuzione del servizio stesso;

- la chiusura del centro di raccolta, seppur temporanea, pregiudicherebbe le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, favorendo l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, con conseguente grave danno della salute ed igiene pubblica e dell'ambiente in generale;

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO che:

- Econord S.p.A. – appaltatrice dei servizi di igiene urbana, possiede i requisiti di natura tecnico-economica necessari per lo svolgimento del servizio di gestione del centro di raccolta;
- le modalità operative di gestione del centro di raccolta sono contemplate e contenute nei documenti contrattuali in essere;

RITENUTO in base a quanto precede, di disporre nei confronti della citata Società ECONORD SPA l'avvio, contrattualmente previsto, del servizio di apertura e gestione dell'ecocentro comunale sito in località Elidorti – strada per Lithu;

VISTO il D.lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art 191 del D.lgs. 152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili e urgenti che non possano essere reiterate per più di due volte, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATO l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

VISTO il D.M. 08/04/2008 avente ad oggetto "*Disciplina dei centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati*";

VISTO il D.lgs 25/07/2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni recante "*Attuazione delle direttive 2002/95-CE – 2002/96-CE e 2003/108-CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

TUTTO QUANTO sopra premesso e ritenuto, fatte proprie le premesse sopra rappresentate, ravvisata ed accertata l'esistenza di tutte le ragioni, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 191 del D.lgs 152/2006;

VISTO l'art 50 del testo unico degli Enti locali n. 267/2000;

ATTESO che la scadenza dell'ordinanza n.2 del 27/01/2020 è prevista in data 30/06/2020 e non risulta pervenuto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia di Nuoro;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

1. la proroga, nelle more del rinnovo dell'autorizzazione provinciale allo scarico, dell'ordinanza n.2 del 27/01/2020;
2. alla Società ECONORD S.p.A. di Varese, l'apertura e la gestione dell'ecocentro comunale sito in località Elidorti. La gestione dovrà essere effettuata in base al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vigente;
3. Di autorizzare lo scarico delle acque reflue provenienti dalla rete di raccolta esistente dell'ecocentro alle stesse condizioni previste nella Determinazione n. 338 del 2/04/2019 della Provincia di Nuoro;

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza entro e non oltre 5 (cinque) giorni da oggi:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
 - al Ministro della Salute,
 - al Ministro delle Attività Produttive;
 - al Presidente della Regione Sardegna;
 - alla Provincia di Nuoro – Settore Ecologia;
2. la comunicazione della presente ordinanza:
 - al responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Ollolai;
 - alla società ECONORD SPA, con sede in Varese;
 - al comando di Polizia Locale per l' applicazione della stessa;
3. che il presente provvedimento venga affisso all' Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito del Comune di Ollolai per tutto il tempo di validità dello stesso;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Sardegna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO

F.to Efisio Arbau